

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

PESSINA, *relatore*. Si dice innanzitutto che vi sia un ostacolo pregiudiziale a questa modificazione portata dall'articolo 27, e questa pregiudiziale si farebbe nascere dal fatto di essersi già votato l'articolo 11, nel quale si contiene l'elenco delle pene.

Io mi permetto di rammentare all'onorevole Melchiorre che appunto allorchè si venne a quest'articolo 11 il ministro guardasigilli fece ampia riserva, e sotto quest'ampia riserva fu votato l'articolo 11; e il guardasigilli, nell'esternare il pensiero che lo spingeva a fare la riserva, disse appunto che avrebbe avuto a sottoporre alla Camera alcune proposte intorno a certe forme di commutazione della prigionia, della detenzione, secondo i casi, secondo le circostanze, cosicchè la questione pregiudiziale non può essere opposta, o per meglio dire vi è una questione pregiudiziale alla pregiudiziale, cioè la riserva sotto cui l'articolo 11 è stato votato.

Soggiungerò una seconda considerazione per iscagionare la Commissione dall'accusa di una contraddizione, che, per miracolo, si dice avvenuta.

Ringrazio l'onorevole Melchiorre che ci crede incapaci di contraddizione secondo il corso ordinario degli eventi, tanto da dover presumere l'intervento di un miracolo per ispiegarsi questa contraddizione; ma come ai miracoli è difficile il prestar fede, io mi permetterò di credere che non ci sia stata nemmeno contraddizione.

Noi abbiamo detto: Non possiamo accettare la pena del confino, non possiamo accettare la pena dell'esilio locale. Ma abbiamo respinte queste pene come pene generali, sicchè il giudice debba sempre ad ogni caso che si verifica una certa ipotesi giuridica dare quella pena perchè si trova segnata nella legge. Una forma di sofferenza può non essere adottabile come forma generale, e può rispondere a certi casi speciali, a certe condizioni. Allora essa non va allogata nel catalogo delle pene ordinarie, ma va riservata appunto per essere in casi speciali inflitta; ed in quei casi egli è lecito infliggerla perchè nel Codice è enunciata come pena, salvo che è fermata secondo circostanze dipendenti dall'indole speciale del fatto, o dalla condizione personale in cui può trovarsi il delinquente.

Noi abbiamo, nel progetto, già notato un articolo che concerne il modo di esecuzione delle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia e simili, facendole soffrire in case di custodia.

Per l'età dei delinquenti può avvenire che si esegua la pena non nel carcere destinato alla reclusione, ma sotto la forma della *custodia*. Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire una maniera speciale di esecuzione o di mutamento di una pena più grave in una meno grave secondo casi speciali. E come ori-

ginariamente quando si fa il catalogo delle pene vi si enunziano le pene ordinarie, le pene nel senso generale, non è tolto per nulla che abbiamo adottata un'altra forma. E così noi venimmo nel pensiero di fermare che il giudice in certi casi, valutando le circostanze del fatto, valutando le condizioni fisiche, intellettuali di un condannato...

*Una voce*. E il sesso?

PESSINA, *relatore*. Quando diciamo *fisiche* si intende anche il *sesso*.

... può mutare la pena della prigionia, la pena della detenzione in una forma di pena speciale che pure restringe la libertà della persona benchè in forma meno rigorosa.

Quel che si è pure detto contro codeste pene, o per meglio dire, contro codeste disposizioni dell'articolo 27 dall'onorevole Chimirri, non mi pare che possa essere accettato. Egli fa una specie di ostacolo anche pregiudiziale. Egli dice: voi non potete permettere al giudice d'infliggere una pena che non sia preveduta dalla legge, e posta nel catalogo delle pene prima che il reato fosse commesso. Ciò sta nell'articolo 2 del Codice penale, giusta lo stesso progetto che voi avete votato.

Quando questo diverrà legge, il giudice non potrà permettersi di adoperare pene, le quali non erano nel catalogo delle pene prima che il reato si fosse commesso. Ora, quando avete passato l'articolo 11, questa pena del confino non ci è; sta bensì nel Codice vigente; ma, come prima, il nuovo progetto sarà tramutato in legge il confino non è più una pena; ed avvenendo un reato, il giudice non potrebbe applicarla.

Domando perdono: il confino non istà nel catalogo delle pene generali; ma se il giudice ha dalla legge medesima, e dall'articolo 27, la facoltà di adoperare questa maniera di surrogazione d'altra pena alla pena del carcere, la pena che il giudice infligge si trova nel Codice prima che l'azione fosse commessa.

Sicchè l'argomento dell'onorevole Chimirri mi pare uno di quegli argomenti che, appunto provando troppo, non provano nulla.

Rispondo da ultimo ad una considerazione che, a prima fronte, sembra grave. Voi volete (ci si è detto) fare entrare di traforo una pena che voi stessi avete giudicata odiosa. E quel che è peggio, volete farla entrare non per opera del legislatore, ma abbandonandovi all'arbitrio del magistrato, il quale è sempre pericoloso.

Rispondo innanzitutto che qui non si tratta di far entrare di traforo una pena; noi discutiamo francamente; noi diciamo, che il confino e l'allontanamento, non sono pene da rimanere come pene